

### ***Certificazione verde (green pass) e attività di religione e culto Nota circa l'utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19.***

Come saprete, la legislazione vigente stabilisce l'obbligatorietà della certificazione verde (cosiddetto "Green Pass"):

- per la partecipazione ad alcune attività, tassativamente stabilite dalla Legge;
- per i tutti lavoratori e i volontari che collaborano con essi, a partire dal 15 ottobre 2021.

Con questa breve nota cerchiamo di fare chiarezza circa la corretta applicazione della norma, in attesa di ulteriori chiarimenti normativi.

1. Non è necessaria la certificazione verde per la partecipazione ad attività di religione e culto e ad attività pastorali (ad es. catechesi). Quindi non è richiesta la verifica del "green pass" per i fedeli che si recano in chiesa per finalità liturgica. Non è necessaria la certificazione verde per partecipare alle celebrazioni, incluse le processioni, ai gruppi di catechismo e alle riunioni dei consigli e dei gruppi parrocchiali (ad es: percorsi fidanzati, consigli pastorali, consigli affari economici, gruppo missionario, gruppo Caritas...).
2. Non è necessario il Green Pass in luoghi ove operino solo volontari senza nessun lavoratore (come ad esempio un gruppo di catechiste coordinate da un sacerdote senza la collaborazione di personale retribuito) salvo che non si svolgano attività per la cui partecipazione è necessaria la certificazione verde (ad esempio, i volontari di un cinema parrocchiale sono obbligati al Green Pass anche se non collaborano con nessun lavoratore).  
È necessario, altresì, che i volontari che collaborano con lavoratori siano muniti di certificazione verde. I ministri ordinati, nello svolgimento del loro ministero, non sono equiparati ai lavoratori. Rientrano invece nella categoria dei lavoratori quando durante attività o compiti legati al loro ministero collaborano con lavoratori. In questi casi devono possedere il Green Pass e mostrarlo se richiesto.
3. Indipendentemente dalla presenza di personale retribuito, rimane necessaria la certificazione verde per tutte le attività per cui era già previsto, tra le quali:
  - a) spettacoli aperti al pubblico (come concerti, proiezioni o rappresentazioni teatrali, anche se si tengono in chiesa), sia al chiuso che all'aperto;
  - b) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre (ad es archivi e biblioteche), sia al chiuso che all'aperto;
  - c) ricevimenti successivi alle celebrazioni religiose o civili (ad esempio, festa di nozze o altre ricorrenze), sia al chiuso che all'aperto;

d) l'accesso a scuole e università (sono esclusi gli studenti delle scuole anche se hanno più di 12 anni);

e) convegni e congressi (anche se si tengono in chiesa), sia al chiuso che all'aperto (a tale proposito la circolare del Ministero dell'Interno del 20 ottobre 2020 ha precisato che "la distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, (...), è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l'eventuale loro apertura alla stampa e/o al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico);

f) eventi e competizioni sportive, sia al chiuso che all'aperto;

g) sagre e fiere, sia al chiuso che all'aperto;

h) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio (anche bar) o in qualsiasi contesto (feste parrocchiali; ricorrenze; raduni e ritrovi) per il consumo al tavolo, al chiuso.

A tale proposito la legislazione vigente esclude la necessità di certificazione verde per la partecipazione ad attività educative informali per minori i cui Protocolli sono stabiliti dall'Allegato 8 del DPCM 2 marzo 2021. Si ritiene, pertanto, che i ragazzi partecipanti ai pasti organizzati in occasione di incontri di catechesi per minori o di attività di animazione per minori non sono tenuti a possedere il Green Pass.

i) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso.

Sono esplicitamente esclusi dall'obbligo di possedere la certificazione verde i partecipanti ai centri educativi per l'infanzia (centri estivi, grest e similari) e alle relative attività di ristorazione.

4. Il gestore di un'attività non può ampliare l'uso del Green Pass.

Pertanto, una Parrocchia non può imporlo per partecipare a una celebrazione o a un gruppo di catechesi e dovrà richiederlo solo nei casi e nei limiti previsti dalla Legge.

5. Laddove ci sia obbligo di green pass, il Parroco, anche attraverso un suo delegato, è obbligato a svolgere controlli, anche a campione, circa il possesso della certificazione verde di quei soggetti obbligati dalla norma. Tale controllo deve avvenire mediante la lettura del QR code, utilizzando esclusivamente l'applicazione gratuita VerificaC19, da installare su un qualunque dispositivo mobile (con download da Play Store di Google e da Apple Store) e funzionante anche senza connessione Internet continua. Non sono ammesse modalità alternative di controllo, quali ad esempio una autocertificazione. I soggetti delegati sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

6. Sanzioni. Se una persona prende parte senza certificazione verde a un'attività per la quale è obbligatoria, è prevista una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell'"esercente" sia dell'"utente". Il lavoratore sprovvisto di green pass sarà destinatario del provvedimento di allontanamento o sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, ma sarà anche suscettibile di sanzioni disciplinari e della sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile tra i 600 e i 1500 euro. I volontari sono soggetti solamente a quest'ultimo tipo di sanzioni. Le sanzioni potranno essere comminate solo da Pubblici Ufficiali muniti di poteri ispettivi (Ispettori della ITL, personale ASL, Forze di Polizia ecc.), e non anche dai soggetti incaricati dal datore di lavoro di effettuare i controlli che quindi si limiteranno solamente a chiedere di lasciare gli ambienti parrocchiali.

In sintesi dunque, quando è necessario il Green Pass?

	LAVORATORI	VOLONTARI CHE COLLABORANO CON LAVORATORI	VOLONTARI IN ASSENZA DI LAVORATORI	FEDELI, SPETTATORI, UTENTI
Luoghi di culto	Si (ad esempio sagrestano o addetto alle pulizie regolarmente retribuito)	Si	No	No per celebrazioni, visite di preghiera  Si per convegni, eventi pubblici, concerti, spettacoli e visite culturali
Attività di catechesi per gruppi (bambini, adolescenti, adulti...)	Si (ad esempio educatore regolarmente retribuito)	Si	No	No
Convegni, congressi, incontri e testimonianze aperte a tutti	Si	Si	Si	Si
Segreterie/uffici parrocchiali	Si	Si	No	No
Bar e attività di ristorazione	Si	Si	Si	Si per il servizio al tavolo al chiuso
Cinema e teatri	Si	Si	Si	Si

Sembra opportuno, al di là delle previsioni normative statali e dei relativi obblighi e adempimenti, ribadire l'invito, soprattutto per coloro che a vario titolo sono coinvolti in attività pastorali caratterizzate da un maggior rischio di contagio (ministri straordinari della Comunione; coristi e cantori; ovvero attività di catechesi in gruppi; visite ai malati), di accedere, in mancanza di documentati impedimenti, alla vaccinazione quale concreto gesto e "atto di amore" verso il prossimo.

Gli uffici di curia restano a disposizione per qualsiasi chiarimento o necessità.

